

CONVENZIONE

“GIADA”

Tra gli Enti Locali partecipanti:

PROVINCIA DI VICENZA, Cod. Fisc. n.00496080243, P.IVA n.496080243, con sede a Vicenza in Contrà Gazzolle n.1, rappresentata dal dott. Andrea Nardin, in virtù di deliberazione del Consiglio Provinciale nn.1 del 18/02/2023;

ED I COMUNI DI ARZIGNANO, BRENDOLA, CASTELGOMBERTO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, LONIGO, MONTEBELLO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, SAREGO, TRISSINO, ZERMEGHEDO.

* * * * *

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1 -

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Al fine di esercitare ed organizzare in modo coordinato le funzioni ed i servizi connessi al mantenimento ed allo sviluppo di un sistema di gestione integrata dell'ambiente nel territorio della Valle del Chiampo, mettendo a frutto l'esperienza del cosiddetto “Progetto Giada” a suo tempo approvato e finanziato dalla Comunità Europea, gli Enti Locali sottoscrittori convengono, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di cooperare, in conformità ai principi, criteri e modalità previsti nella presente convenzione, per garantire l'esecuzione di programmi condivisi tesi alla maggiore salvaguardia ambientale comprensorio industriale dell'Ovest Vicentino.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI

Aderiscono e sottoscrivono la presente Convenzione la Provincia di Vicenza, ed i seguenti Enti:

01) PROVINCIA DI VICENZA	09) COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
02) COMUNE DI ARZIGNANO	10) COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
03) COMUNE DI BRENDOLA	11) COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
04) COMUNE DI CASTELGOMBERTO	12) COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
05) COMUNE DI CHIAMPO	13) COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
06) COMUNE DI CRESPADORO	14) COMUNE DI SAREGO

07) COMUNE DI GAMBELLARA	15) COMUNE DI TRISSINO
08) COMUNE DI LONIGO	16) COMUNE DI ZERMEGHEDO

ARTICOLO 3 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza del termine, la durata della Convenzione può essere rinnovata solo espressamente per un ugual periodo di tempo.

La Convenzione può essere sciolta anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza, per comune volontà delle parti.

ARTICOLO 4 - VALIDITA'

La presente Convenzione dovrà essere approvata da ogni Comune aderente con propria Delibera di Consiglio, sottoscritta digitalmente e restituita alla Provincia di Vicenza.

L'inizio di validità della convenzione è da ricondurre alla data di apposizione dell'ultima firma, ossia quella del Presidente della Provincia di Vicenza, che verrà comunicata con apposita nota successiva.

ARTICOLO 5 - ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Gli Enti partecipanti danno atto che l'Ente responsabile del coordinamento è la Provincia di Vicenza, che opera per l'attuazione della presente convenzione tramite il proprio "SETTORE AMBIENTE".

La Provincia di Vicenza provvede ad elaborare, sentiti tutti gli enti interessati, un "Piano di Attuazione", corredato dal un "Piano Economico di Previsione", che sarà sottoposto al consenso di tutti gli Enti partecipanti, tramite la Conferenza di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 6 - LA CONFERENZA

Il Presidente della Provincia di Vicenza o suo delegato, convoca la Conferenza degli Enti partecipanti al fine di dare il consenso al "Piano di Attuazione" di cui al precedente articolo, monitorarne l'andamento e infine accertarne la corretta esecuzione.

Con il consenso al "Piano di Attuazione" gli Enti Partecipanti si assumono l'obbligo della compartecipazione economica secondo le "Quote di compartecipazione" di cui al successivo articolo. Gli importi economici vanno versati, nei termini indicati nel "Piano di Attuazione", alla Provincia di Vicenza, che provvederà al relativo successivo impegno di spesa.

Alla Conferenza gli Enti contraenti partecipano attraverso i loro rappresentanti, (Sindaco, Presidente della Provincia, del Presidente della Regione) o i loro delegati.

ARTICOLO 7 - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA

Le quote di compartecipazione economica degli Enti contraenti sono determinate e aggiornate come segue:

Ente	Quote %	Ente	Quote %
COMUNE DI ARZIGNANO	25	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	13
COMUNE DI BRENDOLA	4	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	4
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	2	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	2
COMUNE DI CHIAMPO	13	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	2
COMUNE DI CRESPADORO	2	COMUNE DI SAREGO	2
COMUNE DI GAMBELLARA	2	COMUNE DI TRISSINO	6
COMUNE DI LONIGO	13	COMUNE DI ZERMEGHEDO	6

COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO	4		
-----------------------------	---	--	--

ARTICOLO 8 - RECESSO E NUOVI PARTECIPANTI

La volontà di singoli Enti di recedere dalla Convenzione, comunque con effetto al termine dell'esercizio finanziario annuale in corso, deve essere comunicata al Presidente dell'Ente Coordinatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata, con preavviso di almeno sei mesi e non avrà effetto sui "Piani Attuativi" già approvati, i cui conseguenti obblighi finanziari dovranno essere rispettati.

A seguito di eventi di recesso dalla Convenzione, le quote dei restanti Enti partecipanti verranno ripartite in modo proporzionale tra tutti i restanti enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti.

L'ammissione di altri Enti che chiedano di aderire alla Convenzione, è consentita previa ridefinizione, in comune accordo, delle "quote di compartecipazione" di tutti i partecipanti, di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti adottati in esecuzione della presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, le Province e le Regioni, in quanto applicabili.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI BRENDOLA

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

COMUNE DI CHIAMPO

COMUNE DI CRESPADORO

COMUNE DI GAMBELLARA

COMUNE DI LONIGO

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

COMUNE DI SAREGO

COMUNE DI TRISSINO

COMUNE DI ZERMEGHEDO